

La Guardia di Finanza e le attività di prevenzione e repressione delle organizzazioni criminali

*Umberto Sirico**

Riassunto

L'articolo descrive la struttura della Guardia di Finanza ed i suoi compiti. In particolare, questa forza di polizia si occupa di reprimere il crimine economico ed organizzato tramite particolari metodi investigativi che sono esposti nel testo.

Successivamente, l'autore esamina il « Progetto Molecola », realizzato in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia, che consiste in un software applicativo utile come strumento di supporto alle investigazioni economiche e finanziarie nei confronti di un elevato numero di soggetti collegati alla criminalità organizzata.

Résumé

L'article décrit la structure de la Guardia di Finanza et ses tâches. Cette force de police est chargée notamment de la répression du crime économique et organisé mettant en œuvre des méthodes d'investigation exposées dans le texte.

Après quoi, l'auteur analyse le « Projet Molécule », réalisé en collaboration avec la Direction Nationale Antimafia Italienne ; il s'agit d'un logiciel d'application qui sert de support aux enquêtes économiques et financières sur un certain nombre d'individus liés à la criminalité organisée.

Abstract

The article describes the structure of Italian Guardia di Finanza and its tasks. In particular, this police force fights against economic and organized crime through specific investigation methods which are described in the text.

Then, the author examines the "Molecola Project", carried out in cooperation with the Italian Anti-Mafia Division, which consists of an operative software aimed at supporting economic and capital investigations of a high number of person involved in organized crime.

1. La Guardia di Finanza: il ruolo di Polizia Economica e Finanziaria.

Prima di introdurre gli aspetti relativi al dispositivo di contrasto al crimine organizzato, è opportuno fare cenno al complesso processo di riforma che negli ultimi anni ha riguardato il Corpo il quale, nato da più di due secoli come polizia doganale, ed evolutosi nel XX secolo come polizia tributaria, è oggi chiamato ad operare nella veste di polizia economico-finanziaria, su un orizzonte certamente più vasto ed impegnativo.

La legge 31 marzo 2000, n. 78 ha infatti attribuito al Governo la delega ad adeguare, tra l'altro, i

compiti della Guardia di Finanza in relazione al riordino della Pubblica Amministrazione attuato per effetto del D.Lgs. n. 300/1999. In particolare, il comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 78/2000 ha prefissato quale principio guida per la determinazione dei compiti da affidare al Corpo quello "dell'esercizio delle funzioni di polizia economico finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea", con ciò affermando - per la prima volta in termini sistematici e completi - l'esigenza di una funzione unitaria di polizia a tutela del bilancio pubblico, complessivamente considerato (sia sul versante delle "entrate" che su quello delle "uscite/spese")

* Colonnello, Comandante del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata, Guardia di Finanza, Roma.

quale espressione “consolidata” di tutte le attività finanziarie dello Stato. In attuazione, il Governo ha quindi emanato il D.Lgs. n. 68/2001 (1) che ha posto le premesse per operare un riassetto sistematico dei compiti del Corpo, sancendone espressamente - in piena coerenza evolutiva con preesistenti capisaldi normativi (2) - la natura di forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria (3).

In tal senso, il puntuale e sistematico richiamo a tutti i settori operativi esistenti, con l’attribuzione delle facoltà e potestà originariamente riconosciute dalla normativa tributaria per le attività fiscali, unitamente alla clausola di chiusura di cui alla lett. m) dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 68, ha costituito una prima espressione dell’obiettivo di riaffermazione e rafforzamento del ruolo istituzionale proprio del Corpo.

Infatti, con tale norma è stato stabilito che all’Istituzione - direttamente dipendente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze - spetta il compito di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni in materia di:

- entrate ed uscite dei bilanci dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea, nonché del comparto previdenziale;
- demanio e patrimonio dello Stato;
- valute, titoli, mezzi di pagamento, movimentazioni finanziarie e di capitali;
- mercati finanziari, esercizio del credito e sollecitazione del pubblico risparmio;
- proprietà intellettuale,

- nonché di tutelare ogni altro interesse economico - finanziario, nazionale o comunitario.

La “missione istituzionale” è stata quindi ripartita in aree omogenee (c.d. “segmenti operativi”) ed è stato seguito un percorso logico volto ad attribuire un significato pregnante all’espressione “polizia economico-finanziaria”.


Più in dettaglio, si è inteso attribuire alla locuzione “polizia finanziaria” il significato di tutela della finanza pubblica nelle due componenti delle entrate e delle uscite, mentre l’espressione “polizia economica” è stata ricondotta alla tutela dell’economia globalmente considerata, tanto per quel che riguarda il mercato dei capitali quanto per quel che concerne il mercato dei beni e servizi.

E’ stato poi delineato il segmento della “sicurezza”, in cui vengono considerate sia le funzioni di polizia giudiziaria svolte con riguardo ai reati non prettamente economico-finanziari, sia le attività di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Da sottolineare come il segmento operativo in parola copra anche comparti di assoluto rilievo istituzionale come la lotta al traffico delle sostanze stupefacenti, il quale rappresenta indubbiamente un “processo *core*”.

Nel c.d. segmento dei “servizi a richiesta”, invece, sono state ricomprese quelle attività svolte a supporto di Organismi ed Autorità istituzionali quali, ad esempio, Commissioni Parlamentari ed Autorità Indipendenti.

Un ultimo segmento riguarda infine il concorso alla difesa militare del Paese.



Il processo di “riposizionamento strategico” della Guardia di Finanza, muovendo dalla delineata “segmentazione”, ha portato a configurare un nuovo impianto organizzativo strutturato su tre aree funzionali differenziate:

- Comando Generale, al quale spetta la missione di definire gli indirizzi strategici, nonché di curare l’alta direzione, le relazioni istituzionali e quelle internazionali;
- “Reparti Speciali” - tra i quali si colloca il Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) che, a livello centrale, sono preposti al presidio dei diversi “segmenti operativi” in cui è stata scomposta la missione del Corpo.

Loro compito è anzitutto quello di svolgere una funzione di volano per il miglioramento dell’efficacia dell’azione di servizio, fornendo alla componente territoriale un supporto altamente specializzato (in termini di patrimoni informativi, *know-how* professionale, risorse umane e tecnologie d’avanguardia), e sviluppando il ricorso ad

innovative tecniche di “lavoro a progetto” e “lavoro integrato”; peraltro, al ricorrere dei presupposti di legge, alcuni di tali Reparti - tra i quali lo S.C.I.C.O. – sono altresì chiamati a svolgere funzioni di diretta esecuzione delle attività operative;

- “Reparti territoriali” – tra i quali si collocano i Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.), che hanno la missione di assicurare l’esecuzione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, di tutte le attività operative rientranti nei compiti dell’Istituzione, agendo in modo sinergico con i Reparti Speciali.

2. La Guardia di Finanza: le indagini patrimoniali.

Proprio per le sue peculiari funzioni di corpo di Polizia Economica e Finanziaria, il ruolo strategico che la Guardia di Finanza ricopre nel contrasto alla criminalità organizzata è quello dell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati o, comunque, rientranti nella

disponibilità di appartenenti a consorterie criminali.

E' chiaro infatti che il contrasto alle compagini "militari" delle organizzazioni criminali, svolto attraverso i tradizionali strumenti della ricerca latitanti, del sequestro di armi ed esplosivo *et similia*, pur dimostrandosi elemento imprescindibile non può condurre alla disarticolazione dei "sistemi" operativi su cui si fonda il potere delle organizzazioni criminali.

Ad esso deve essere affiancato, con altrettanta pervicacia ed analogo dispendio di risorse umane, tecnologiche e professionali, il contrasto agli interessi economici di cui le organizzazioni sono detentrici.

E ciò nella precisa convinzione che la semplice repressione delle responsabilità penali personali non è sufficiente ad eliminare la pericolosità criminale, in quanto le riserve di capitale consentono di rimpiazzare con altri uomini quelli arrestati e di ricostituire, ad esempio, i depositi di armi ed esplosivi sequestrati.

Quanto sopra rende evidente il rilievo che occorre assegnare alle cc.dd. *indagini patrimoniali*, da qualificarsi non solo quale strumento per la ricerca dei beni di provenienza illegale, ma quale mezzo indispensabile per un'adeguata valutazione econometrica del delitto perpetrato, propedeutica alla sottrazione ai colpevoli ogni beneficio economico dall'azione criminosa commessa.

Queste considerazioni ci confermano che l'attività di contrasto all'accumulo di ricchezza illecitamente prodotta ed al suo correlato impiego deve essere impostata nell'alveo del più ampio dispositivo di contrasto alla criminalità organizzata.

Se è vero che l'arricchimento attraverso attività illegali ed il successivo investimento di tale ricchezza possono essere intrapresi, in maniera limitata ed estemporanea, da singoli delinquenti o piccole consorterie criminali, non vi è dubbio che la problematica, nei suoi più ampi confini di dimensione, estensione e pericolosità, si afferma come tipica di organizzazioni criminali che abbiano raggiunto un livello medio-alto di evoluzione.

Il problema di offrire uno sfogo ai flussi di ricchezza illecita, infatti, non può che essere proprio di sodalizi criminali che abbiano raggiunto un livello organizzativo tale da:

- gestire attività illecite stabili, consolidate e redditizie;
- registrare un flusso di ricchezza prolungato e preventivabile nel tempo e nella misura;
- programmare le proprie attività nel medio-lungo periodo;
- disporre di cointeressenze e conoscenze tali da comprendere e dominare le complesse problematiche legate alle modalità di impiego della ricchezza.

Il sodalizio criminale che abbia raggiunto tale livello evolutivo è da annoverarsi certamente nell'alveo del "crimine organizzato", sia esso di stampo mafioso ovvero privo dei requisiti giuridici previsti nel nostro ordinamento per configurare come tale un'organizzazione delinquenziale.

Pur non potendosi asseverare in toto l'orientamento secondo cui l'accumulo di ricchezza sarebbe da identificarsi come il fine ultimo di ogni organizzazione criminale (4), non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la disponibilità di ricchezza, ed il controllo dei mezzi

che tale ricchezza producono, rappresenti uno dei principali obiettivi perseguiti e, insieme, una delle più forti leve di potere a disposizione delle associazioni criminali organizzate.

E' di tutta evidenza che la mera disponibilità di ricchezza senza che questa possa venire impiegata o spesa sul mercato, di fatto, equivale a non possederla ovvero a rischiare di non poterne disporre in un futuro.

L'accumulo di ricchezza in misura consistente ed in forma strutturata, dunque, determina la necessità che l'organizzazione criminale si doti di percorsi altrettanto capienti e strutturati per impiegare tali disponibilità, imponendosi ad essa due principali alternative:

- reinvestire nel circuito criminale;
- impiegare la ricchezza nel mercato economico legale.

Con particolare riferimento al primo punto, è di comune condivisione il fatto che le attività illecite in genere, (con particolare riguardo al traffico di sostanze stupefacenti ed al contrabbando di T.L.E. o di altri prodotti ad alto valore venale), consentono alla organizzazione che le gestisce margini di guadagno talmente elevati da sfuggire a qualsivoglia comparazione con omologhe attività commerciali legali.

Proprio in virtù di tali favorevoli condizioni complessive, è, evidentemente, interesse di ogni organizzazione criminale massimizzare l'impiego della ricchezza conseguita investendola nei medesimi circuiti criminali che la hanno originata ovvero in attività illecite contraddistinte da livelli di redditività, come visto, certamente superiori a quelli conseguibili attraverso investimenti legali.

Tale logica propensione, tuttavia, nella pratica è comunque naturalmente mitigata da alcuni fattori

indipendenti dalla volontà degli associati ed altrettanto validi tanto per l'economia di mercato legale quanto per quella fondata su attività illecite; nell'esempio di scuola attinente al traffico di stupefacenti, qualsivoglia sodalizio malavitoso può rivolgersi ad una fetta di "mercato" limitata sotto il profilo spaziale (ambito territoriale controllato) e soggettivo (bacino di consumatori nel territorio di competenza), può disporre di dispositivi logistici (approvvigionamento, trasporto, ecc.) ed organizzativi (rete di distribuzione sul territorio, ecc.) commisurati alle proprie dimensioni ed eventuali tentativi di ampliare i confini della propria operatività lo porterebbero giocoforza a scontrarsi con analoghe organizzazioni malavitose.

Osservazioni del tutto simili, fatte le debite differenziazioni, possono essere formulate per qualsivoglia settore di attività tipicamente criminale.

Inoltre, in punto di elementare logica economica, il danaro di provenienza illecita non viene totalmente reinvestito nelle attività criminali che lo ha prodotto, anche per il semplice fatto che finirebbe, altrimenti, per incidere sui prezzi e sull'economia stessa del crimine, diminuendone i margini di profitto.

E' evidente, quindi, come un'organizzazione criminale, per quanto articolata e consolidata, non sia generalmente in grado di trasferire l'intero ammontare del surplus di ricchezza generato dalle attività illecite nelle medesime od in altre omologhe attività.

L'esperienza operativa maturata dalla Guardia di Finanza nel settore porta a considerare che le organizzazioni criminali, pervenute ad un certo livello evolutivo, debbano confrontarsi con

problematiche attinenti alla gestione di risorse finanziarie, di provenienza illecita, da destinarsi all'impiego in contesti economici legali possibilmente proficui.

Generalizzando, è allora possibile tracciare tre principali percorsi di impiego delle disponibilità illecite:

- l'investimento per la costituzione di posizioni immobiliari, mobiliari e finanziarie;
- l'acquisto di beni e servizi;
- la costituzione di attività imprenditoriali o l'acquisizione di attività già esistenti.

Particolarmente in alcune aree geografiche economicamente depresse, è riscontrabile che una organizzazione in grado di offrire posti di lavoro, opportunità imprenditoriali, finanziarie ed immobiliari, l'accesso ad appalti e sub-appalti, si presenta come interlocutore "forte" nei confronti della collettività, esercitando un elevato grado di indirizzo ed influenza dei comportamenti sociali, economici e politici.

L'elevata capacità di spesa, protratta negli anni e fondata su riconosciute posizioni patrimoniali di rilievo, oltre a determinare inevitabili effetti emulativi, comporta una progressiva integrazione sociale del malavitoso, che nel tempo verrà riconosciuto dalla comunità come persona "benestante", in grado di opporre la propria consolidata rispettabilità anche nei confronti di eventuali iniziative giudiziarie successive.

Sotto il profilo specificamente imprenditoriale, inoltre, è bene non sottacere l'immediato inquinamento dell'ordinario fluire dei rapporti tra operatori economici che l'impiego di capitali di derivazione illecita implica in un'area territoriale o in un settore di riferimento.

L'impresa gestita con l'ausilio di capitali illeciti è infatti in grado di produrre profonde alterazioni della concorrenza. Infatti, i vantaggi competitivi dell'impresa "criminale" (5) rispetto a quella normale sono molteplici, ma i principali e più determinanti sono due:

- la possibilità di disporre di ingenti risorse finanziarie;
- la capacità di estraniarsi dai meccanismi della concorrenza nonché di sottometterli alle proprie esigenze attraverso le più svariate metodologie criminali.

In merito al primo punto si deve evidenziare che qualsiasi impresa, anche quella economicamente più forte, deve affrontare il delicato problema di reperire le necessarie risorse finanziarie per porre in essere le proprie politiche economiche e quindi avrà quindi la necessità di accedere ai sistemi di credito legali e facendosi carico dei relativi costi.

Al riguardo, tale mancanza di liquidità non costituisce un problema per le "imprese criminali" le quali si avvalgono dei proventi delle attività illecite perpetrate dall'organizzazione criminale, avendo altresì obiettivo non la restituzione del capitale e dei relativi interessi passivi, ma quello di ripulire tale denaro ponendo in essere condotte di riciclaggio.

Tale condizione offre all'imprenditore criminale tutta una serie di ulteriori potenzialità che gli consentono di effettuare forti investimenti iniziali, essere sempre puntuale nei pagamenti e quindi instaurare migliori rapporti con i fornitori nonché con i clienti consentendo loro dilazioni temporali nei pagamenti, oltre che prezzi inferiori.

Il secondo punto ha invece caratteristiche più peculiari e tocca differenti aspetti della vita e delle

relazioni dell'impresa con la compagine sociale, economica e politico-istituzionale.

Infatti, le principali armi della metodologia mafiosa, quali il controllo del territorio, la forza intimidatoria ed il reticolo di connivenze o complicità, diventano strumenti di formidabile efficacia per vincere, soggiogare o eliminare ogni concorrente o forma di concorrenza.

L'efficacia intimidatoria è tale da agire come vera e propria barriera doganale, permettendo all'azienda di porsi in posizione dominante rispetto all'intero settore. L'esempio più classico di scoraggiamento della concorrenza si realizza attraverso due strade principali:

- la prima, tramite una serie di attentati e minacce volte ad ostacolare l'attività delle aziende concorrenti nonché tese alla loro diretta uscita dal mercato;
- la seconda, attraverso l'accaparramento di buona parte degli appalti, contratti e forniture a prezzi vantaggiosi.

Si può dunque pacificamente concludere che, al di là di un forte disvalore etico, l'inserimento del denaro della criminalità organizzata nella vita economica del paese rappresenta un fattore decisivo per il fallimento d'ogni iniziativa economicamente valida.

Ciò premesso, ben s'intuisce come l'attuale priorità d'intervento nella lotta alla criminalità organizzata debba essere quella di contrastare sempre più efficacemente la penetrazione degli interessi illeciti nel sistema economico, in tutte le sue varie manifestazioni, perseguendo l'obiettivo primario di incidere sui flussi di denaro "sporco" e di privare le organizzazioni criminali delle risorse economiche.

Per raggiungere quest'ultimo obiettivo il principale strumento d'intervento previsto dall'ordinamento giuridico italiano è costituito dalla confisca che può essere disposta, come andremo a vedere, sia in sede penale sia in sede di prevenzione.

Ma tale provvedimento formale, con cui lo Stato procede ad espropriare il criminale delle sue risorse economiche, costituisce l'ultima fase di un articolato procedimento che, necessariamente, deve partire dall'individuazione dei beni che si intendono aggredire attraverso l'esecuzione di penetranti indagini di tipo patrimoniale da parte degli organi di polizia giudiziaria.

2.1. Metodologie operative.

Le indagini patrimoniali possono essere esperite nei confronti:

- degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ed equiparate, nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno;
- degli indiziati di appartenere ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- di coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi derivanti da attività delittuose, quando l'attività da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter c.p. (estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) ovvero quella di contrabbando.

Dal quadro delineato emerge l'applicabilità della normativa sulle indagini e sui provvedimenti di prevenzione patrimoniale previsti dalla legislazione antimafia anche a quei soggetti che, pur non indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, comunque svolgono o traggono profitti da alcune fattispecie delittuose ritenute tipiche del crimine organizzato o affini alle stesse. Si evidenzia che, al fine di accertare fenomeni assai frequenti e rilevanti di interposizione fittizia e di gestione indiretta di attività economiche, il legislatore ha previsto, fra i soggetti nei cui confronti devono esperirsi gli accertamenti patrimoniali, anche le persone fisiche (coniuge, figli, coloro che hanno convissuto nell'ultimo quinquennio con l'indiziato) e le persone giuridiche (società, enti, consorzi, associazioni ecc.) del cui patrimonio la persona indiziata risulta poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

2.2. Oggetto delle indagini patrimoniali.

Le indagini patrimoniali riguardano:

- il tenore di vita di una persona, riferito al potere economico complessivo dell'indiziato (risparmio del reddito, impiego in beni disponibili e consumi in beni e servizi) e può indubbiamente cogliersi nelle manifestazioni esteriori di capacità contributiva ed agiatezza. Validi indici di capacità contributiva sono tutte quelle manifestazioni che fanno presumere un "consumo" di reddito, quali, ad esempio: possesso e/o disponibilità di beni privati particolarmente costosi, sia con riferimento all'acquisto che alla manutenzione (es. automobili di grossa cilindrata e/o di lusso, navi, natanti, aeromobili, cavalli da corsa); possesso e/o disponibilità, in Italia o

all'estero, di abitazioni particolarmente lussuose e di residenze secondarie (es. ville in località turistiche); possesso e/o disponibilità di terreni, riserve di caccia ecc.; frequentazione di case da gioco, alberghi e ristoranti di lusso, nights e locali notturni; consistenti acquisti di preziosi, quadri d'autore, pellicce ed altri beni di lusso;

- le disponibilità finanziarie, costituite da titoli (inclusi quelli al portatore), valuta, denaro, crediti e proventi derivanti da redditi di capitale e da operazioni speculative (i capitali dati a mutuo, i depositi ed i conti correnti, le partecipazioni in società, le obbligazioni e titoli similari, le prestazioni di garanzie e di fidejussioni);
- il patrimonio, che include il complesso indistinto dei beni (immobili e mobili, compresi quelli immateriali) riconducibili ad un soggetto (case, terreni, autovetture, diritti in concessione, ecc.) e le relative indagini devono tendere ad appurarne la progressiva formazione;
- le indagini relative all'attività economica, che attengono alle eventuali attività produttive di reddito (imprese di produzione o commercio di beni, imprese di servizi, lavoro autonomo o dipendente) onde verificare se queste possano giustificare il tenore di vita ed il patrimonio del soggetto.

In tal modo, è possibile avere un quadro completo della condizione economica dell'indagato, poiché essa viene esaminata sia sotto l'aspetto statico (patrimonio al momento posseduto), sia sotto quello dinamico (fonti di produzione di reddito attraverso cui la ricchezza si è evoluta nel tempo,

fino alla consistenza quantitativa e composizione qualitativa oggetto di analisi).

Le indagini patrimoniali riguardano, inoltre:

- l'eventuale titolarità di licenze (es. di polizia e di commercio), autorizzazioni, concessioni (di acque e suoli pubblici o per lo sfruttamento di cave e miniere), abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali (ingegneri, geometri, medici, periti, ecc.) e pubblici registri (albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, albo costruttori);
- l'eventuale godimento di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea.

2.3. I metodi investigativi.

L'avvio di indagini di natura patrimoniale non può prescindere da un'adeguata attività informativa che si articola, solitamente, in diverse fasi, quali:

- l'acquisizione di una compiuta conoscenza del contesto ambientale, al fine di percepire e rilevare tempestivamente tutte quelle situazioni che, per le loro modalità di manifestazione, la contiguità con determinati contesti soggettivi, ecc., evidenzino anomalie rispetto alla normale realtà economica e sociale di una determinata area e siano, pertanto, meritevoli di approfondimento;
- i rilevamenti anagrafici, volti alla compiuta identificazione di personaggi sospetti, del loro nucleo familiare e degli eventuali conviventi, nonché la oculata e discreta acquisizione di

notizie, finalizzata a individuare "amici" ed associati degli interessati;

- preliminari e riservate investigazioni economiche, per l'acquisizione di dati, elementi e notizie utili riguardanti le fonti di reddito, le disponibilità mobiliari ed immobiliari riconducibili ai soggetti di interesse operativo, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche ai medesimi collegate, direttamente o indirettamente.

Con particolare riferimento agli ultimi accertamenti citati, si ribadisce che una fonte preziosa di informazioni e notizie è costituita dalle varie banche dati che è possibile interrogare, in tempo reale, attraverso i sistemi informatici disponibili presso i Reparti (schedari delle Forze di Polizia, dei Registri pubblici, degli Albi nazionali, dei Ruoli di categoria, delle Camere di Commercio, dell'Anagrafe Tributaria, dell'I.N.P.S., del Casellario Giudiziario, dei giornali, delle aziende di soggiorno, degli uffici di statistica, ecc.).

Nella successiva fase degli accertamenti patrimoniali in senso proprio, le procedure operative differiscono, di massima, a seconda del soggetto destinatario.

Nel caso di persona fisica - una volta identificato compiutamente sul piano anagrafico, unitamente ad eventuali familiari e/o conviventi - si dovrà, quantomeno, procedere:

- all'individuazione del tipo di reddito percepito, valutando, contestualmente, la sua posizione fiscale - ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e di altre imposte - e verificando l'esistenza di eventuali precedenti accertamenti fiscali o patrimoniali e/o di indagini penali pregresse;

- al rilevamento delle possidenze immobiliari e mobiliari registrate in tutto il territorio nazionale, nonché delle disponibilità finanziarie (depositi, conti correnti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ecc.) presenti presso aziende ed istituti di credito, uffici postali ed intermediari finanziari;
- alla acquisizione di informazioni presso gli enti competenti (Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Albi professionali, Comune di residenza degli interessati, ecc.) in ordine all'eventuale rilascio ai medesimi di licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali e iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri;
- all'analisi comparata delle risultanze reddituali con quelle patrimoniali al fine di accertare la presenza di discrasie e incongruenze tra le disponibilità accertate e quelle dichiarate.

Nell'ipotesi di imprese collegate, direttamente o indirettamente, a uno o più soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni criminali, ovvero connotate dalla presenza - quali azionisti, finanziatori, ecc. - di soggetti riconducibili a contesti delinquenti o noti per essere dediti a traffici illeciti, o di soggetti a questi collegati da relazioni di parentela, di affari o di amicizia, le indagini da svolgere risultano, ovviamente, più complesse.

In tal caso, salve diverse valutazioni investigative, si procederà:

- all'esame della situazione economico - patrimoniale - finanziaria dell'impresa, indagando sugli aspetti gestionali dai quali

sono scaturiti i valori contenuti nel bilancio ed esaminando, con approccio critico, i conti economici e finanziari suscettibili di interesse, nonché le registrazioni contabili rappresentative di operazioni commerciali sospette.

Specificata attenzione, tra l'altro, dovrà essere prestata ai finanziamenti ed ai conferimenti operati dai soci durante la vita dell'impresa (apporti nel capitale iniziale, aumenti di capitale successivi, ecc.), anche in relazione ai ricavi conseguiti, nonché agli ulteriori eventuali finanziamenti, erogazioni, sovvenzioni ecc., derivanti sia da soggetti pubblici che privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;

- alle indagini sul reddito e sul patrimonio di soci, finanziatori e principali investitori, per accertarne le reali capacità di investimento;
- ad accertamenti bancari. Questi, oltre che a carico dell'impresa indagata e dei suoi rappresentanti, saranno effettuati, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti dei finanziatori e, laddove si tratti di una società, dei soci contigui a contesti delinquenti, al fine di delineare compiutamente i flussi dei capitali confluiti nell'azienda, nonché la loro origine e provenienza.
- all'analisi finale dei dati complessivamente ottenuti e al riscontro della provenienza, giustificata o meno, dei capitali affluiti nella società.

In tale contesto, in particolare, con riferimento a finanziamenti operati dai soci o da altri soggetti a favore di società, occorre accertarsi se i versamenti siano sproporzionati rispetto alle

capacità reddituali dei soggetti che li hanno erogati e se la disponibilità dei capitali conferiti non possa essere giustificata neanche da fenomeni di evasione fiscale, atteso che, ricorrendo tali ipotesi, il divario esistente può essere riferito verosimilmente all'immissione nella società di capitali di origine illecita o, quanto meno, dubbia.

3. Il dispositivo specialistico per il contrasto alla criminalità organizzata.

L'azione svolta dalla Guardia di Finanza per contrastare il crimine organizzato è precipuamente finalizzata a contrastare la penetrazione di interessi illeciti nel sistema economico, in tutte le sue varie manifestazioni.

L'impegno del Corpo nella lotta alla criminalità organizzata è strettamente connesso al ruolo attribuitogli dal vigente quadro normativo, che individua nell'Istituzione l'organismo di polizia preposto, con carattere di centralità rispetto alle altre Forze di Polizia, alla tutela del bilancio dello Stato e, più in generale, di tutti gli interessi economici e finanziari nazionali e dell'Unione Europea nonché all'attività di prevenzione, ricerca e denuncia delle relative violazioni.

La Guardia di Finanza ha sviluppato moduli operativi standard collaudati nel tempo (verifiche fiscali, investigazioni patrimoniali, ecc.), i quali costituiscono retaggio culturale e professionale dei suoi appartenenti e rappresentano, in aggiunta alle ordinarie e tradizionali tecniche di polizia, anche il mezzo più efficace e remunerativo per un'aggressione al crimine organizzato sul versante economico.

L'importanza della componente economica del fenomeno criminale e il progressivo coinvolgimento di strutture finanziarie ed imprenditoriali, infatti, oltre a determinare

l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di norme totalmente innovative e di straordinaria valenza, hanno imposto una accentuazione delle cc.dd. "investigazioni finanziarie", al fine di incidere con efficacia sui flussi monetari e sui patrimoni illecitamente acquisiti.

Da ciò è derivato un sempre più assorbente coinvolgimento dell'Istituzione nella lotta all'associazionismo criminale di stampo mafioso e similare, come testimoniato da specifici interventi legislativi e dalle disposizioni vigenti in materia di coordinamento investigativo ed operativo delle tre forze di polizia nonché dal conseguente, progressivo adeguamento della struttura di contrasto del Corpo, ulteriormente perfezionata nel contesto della recente riorganizzazione ordinativa.

A fronte della continua evoluzione delle strategie e dei metodi adottati dalla criminalità organizzata, la Guardia di Finanza ha provveduto, nell'ambito della ristrutturazione del Corpo, ad adeguare il dispositivo di contrasto alle attività illecite perpetrate dai sodalizi delinquenziali, definendo una struttura idonea a rafforzare unitarietà, incisività ed efficacia della propria azione.

A tal fine è stato istituito il Comando Tutela dell'Economia (C.T.E.), alle cui dipendenze sono stati collocati il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata ed il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Il C.T.E. assolve essenzialmente a funzioni di analisi e coordinamento delle attività svolte dai dipendenti Comandi, anche in relazione alla esigenza di:

- conseguire un più stretto e costante collegamento e "circolarità" dei patrimoni investigativi scaturiti dalle attività di servizio

svolte dai Reparti nelle varie vesti di polizia tributaria, finanziaria, giudiziaria, economica, valutaria, ecc.;

- migliorare i processi operativi nei quali si sostanziano le indagini di polizia giudiziaria, tributaria e valutaria attivate dai Reparti territoriali;
- individuare e risolvere armonicamente eventuali problematiche connesse ad ipotesi di possibili collegamenti tra le diverse tipologie e/o fenomeni illeciti, idonei a determinare competenze alternative tra i dipendenti Reparti Speciali, eliminando il rischio di sovrapposizioni ed agevolando le sinergie interne.

Nello specifico comparto della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso e simile, le attribuzioni del C.I.E.F. sono, in concreto, sviluppate dal Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata nella sua veste di “Servizio Centrale ” ex art. 12 della legge 303/1991.

Quest’ultimo ha compiti di analisi, di raccordo informativo e di supporto tecnico-logistico ed operativo relativamente alle attività investigative svolte dai Servizi Interprovinciali in materia di contrasto del crimine organizzato.

I compiti informativi, investigativi ed operativi in senso stretto sono, invece, demandati in via prioritaria ai Servizi Interprovinciali, denominati Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) inseriti, quali strutture specializzate, nell’ambito dei Comandi territoriali (Nuclei di Polizia Tributaria) esistenti presso le sedi ove sono istituite le Procure distrettuali antimafia.

Conseguentemente, i GG.I.C.O. sono correlati al Servizio Centrale da una dipendenza di natura “tecnico–funzionale” la quale, essendo limitata dalle attribuzioni e dai compiti fissati dal vigente quadro normativo e regolamentare, non consente allo S.C.I.C.O. di interferire nell’ordinario rapporto che lega i Servizi Interprovinciali alla superiore linea gerarchica.

Sul piano operativo, l’attività di contrasto alla criminalità organizzata è completata dall’apporto, a valenza concorsuale, degli altri Reparti ed articolazioni del Corpo che, nell’ambito dei compiti loro affidati in via ordinaria, effettuano le indagini e gli approfondimenti necessari per la presenza di connessioni con altri settori operativi.

3.1. Il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.)

Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, come detto, è inquadrato nell’ambito del Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza ed è posto, insieme al Nucleo Speciale Polizia Valutaria (6), alle dirette dipendenze del Comando Tutela dell’Economia.

La collocazione del Servizio Centrale in tale area d’intervento risiede proprio nella peculiare funzione di contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema economico (nazionale e, più in generale, della stessa Unione Europea) ed a neutralizzarne i molteplici effetti distorsivi.

Pertanto lo S.C.I.C.O., nella sua veste di servizio centrale di polizia giudiziaria a carattere “nazionale”, istituito dal Corpo della Guardia di Finanza in attuazione dell’art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (7), ha attualmente sede in Roma, è retto da un Ufficiale con il grado di

Generale di Brigata o Colonnello e svolge funzioni di:

- collegamento investigativo e raccordo informativo tra i Reparti della Guardia di Finanza, nonché con i Servizi Centrali delle altre Forze di Polizia, la D.I.A., la D.C.S.A., altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
- relazioni operative, intrattenendo a livello centrale rapporti “privilegiati” con il Procuratore Nazionale Antimafia;
- analisi operativa e tattica dei fenomeni e dei contesti criminali di competenza;
- elaborazione di progetti operativi;
- esecuzione del servizio, attraverso:
 - il riscontro delle richieste formulate dal Procuratore Nazionale Antimafia,
 - lo sviluppo di eventuali attività investigative direttamente delegate dal Procuratore Nazionale Antimafia o dalle singole Direzioni Distrettuali Antimafia,
 - il concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O. (al ricorrere dei presupposti di cui ai citati DD.MM. “Napolitano-Bianco”);
- supporto tecnico-logistico, ponendo a disposizione dei Reparti “operativi” che lo richiedono mezzi di tecnologia avanzata e personale in possesso di specifiche conoscenze professionali e/o tecniche.

All’attribuzione di tali funzioni corrisponde un calibrato assetto organizzativo che si articola su un Ufficio Comando, un Ufficio Raccordo Informativo, un Gruppo Analisi e Relazioni Operative, un I° Gruppo (elaborazione progetti operativi) ed un II° Gruppo (investigazioni e supporto tecnico-operativo).

3.2. I Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.)

Nel contesto dell’attuale assetto organizzativo dei Nuclei di Polizia Tributaria, è stata prevista - tra l’altro - la presenza di un G.I.C.O. nell’ambito di tutti i Nuclei istituiti presso le città sedi di Corte d’Appello e, conseguentemente, di una Direzione Distrettuale Antimafia.

I GG.I.C.O. nella loro veste di Servizi Interprovinciali di Polizia Giudiziaria ex art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 sono chiamati a svolgere, in via prioritaria, funzioni di esecuzione di attività di natura informativa, investigativa ed operativa; hanno, infatti, competenza per i delitti di “criminalità organizzata” (come compendiate nell’art. 51, comma 3 bis del C.P.P. (8)), ivi compreso il contrasto ai sodalizi dediti al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

I ventisei GG.I.C.O operanti su tutto il territorio nazionale, quali strutture investigative referenti delle corrispondenti Direzioni Distrettuali Antimafia, hanno una competenza:

- territoriale, di portata interprovinciale e coincidente con il distretto di Corte d'Appello di riferimento;
- per materia, concernente i reati la cui cognizione è demandata alle stesse Direzioni Distrettuali Antimafia ex art. 51 comma 3 - bis C.P.P.

Rientrano, altresì, nella competenza dei G.I.C.O.:

- le indagini di polizia giudiziaria su contesti di riciclaggio riconducibili al crimine organizzato;
- le indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o delegate, in materia di finanziamento al

terrorismo non scaturenti dall'attività di prevenzione di cui alla legge n. 197/1991 recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" (rientranti - *ratione materiae* - nelle competenze di altro Gruppo dello stesso Nucleo PT);

- le operazioni "speciali" (quali quelle comportanti l'impiego di agenti "sotto copertura").

4. Il Progetto "Molecola".

Nel 2006, in esito ad una specifica attività di studio sul comparto operativo degli accertamenti economico-patrimoniali finalizzati al sequestro/confisca dei patrimoni illeciti, svolta in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia, lo S.C.I.C.O. ha individuato i seguenti "fattori di criticità":

- l'eterogeneità delle procedure operative e dei relativi standard qualitativi,
- la non agevole aggregazione e gestione dei dati acquisiti da uffici/reparti diversi,
- la non organica rappresentazione ed interpretazione di rilevanti masse dati relative ad ampie platee di soggetti.

Conseguentemente - di concerto con la stessa Direzione Nazionale Antimafia ed in attuazione delle direttive impartite dal Comando Tutela Economia - è stata ideata e realizzata la "versione base" del software Molecola, uno strumento operativo che ha come obiettivo principale quello di costituire un valido supporto al lavoro dell'analista-investigatore nell'individuazione, mediante l'analisi delle articolate relazioni tra le

molteplici entità informative acquisite, di soggetti proficuamente aggredibili sotto il profilo delle misure di prevenzione patrimoniale.

In particolare, il sistema consente la gestione e la rielaborazione di rilevanti masse dati mediante procedure in grado di agevolarne la lettura ed il raffronto, l'evidenziazione, mediante un sistema di *warning*, di anomalie ed incongruenze tra redditi ufficiali ed effettive disponibilità economico-patrimoniali nonché la produzione di *reports* standardizzati nel formato e nei contenuti. Il software Molecola permette, inoltre, di interfacciare i suoi dati con l'applicativo di analisi operativa Analyst's Notebook, al fine di fornire una rappresentazione grafica dei target sopra menzionati e di offrire una visione ancora più intuitiva dei soggetti nei confronti dei quali approfondire l'indagine.

Nel febbraio 2008, nell'ambito di una riunione di coordinamento tenutasi presso la D.N.A., alla quale hanno partecipato i Comandanti dei Nuclei e dei GG.I.C.O., nonché i magistrati delle D.D.A., di Trieste, Bologna, Firenze, Salerno, Bari, Reggio Calabria, Catania, Caltanissetta e Messina, è stata presentata al Procuratore Nazionale Antimafia la "versione evoluta" di Molecola, nella quale sono state aggiunte numerose funzionalità, quali:

- l'inserimento automatico di masse di dati opportunamente strutturati (Anagrafiche dei soggetti, Atti di Registro, Controlli del Territorio, Precedenti S.D.I., nonché Movimentazioni di Conto Corrente);
- la possibilità, con riferimento ai rapporti bancari intestati ai soggetti e alle società selezionate, di ottenere saldi e aggregazioni per periodo e/o per tipo di rapporto;

- la capacità di estrapolare, in base all'impostazione di specifici criteri, i soggetti che evidenziano profili di pericolosità criminale e/o di incoerenza nelle disponibilità economico-patrimoniali;
- la nuova piattaforma di analisi e raffronto dei dati patrimoniali, pienamente integrabile con le altre utilità di analisi sopra esposte, che consentono all'utente un'ampia gamma di possibilità e adattamento alle varie esigenze info-investigative.

Il software Molecola, nella sua versione attuale (ver. 4.1) è stato dotato, inoltre, di alcune funzionalità per garantirne la sicurezza e l'inviolabilità. Sono stati previsti, in particolare, sistemi che consentono:

- l'identificazione dei supporti magnetici rilasciati, tramite codice seriale;
- la registrazione dei supporti magnetici, degli identificativi e dei relativi assegnatari;
- l'attivazione del software tramite identificativo univoco rilasciato dal Servizio Centrale;
- l'abilitazione da parte del Servizio Centrale dei militari che dovranno utilizzare il software;
- l'autenticazione degli utenti abilitati su server Gdfnet;
- l'utilizzo del software unicamente su personal computer collegati alla rete informatica del Corpo.

Dal novembre 2008 l'applicativo informatico è stato messo a disposizione di tutti i GGICO, in occasione di uno specifico corso di formazione per Ispettori, svoltosi presso la Scuola di Polizia Tributaria.

Il Servizio Centrale sta svolgendo attività di supporto tecnico operativo ai Reparti richiedenti che utilizzano l'applicativo informatico per attività d'indagine.

Sono attualmente in fase di studio e di sviluppo nuove funzionalità per il riversamento automatico nel software Molecola dei dati contenuti nelle più importanti banche dati in uso al Corpo.

L'importanza riconosciuta all'utilizzo dell'applicativo è stata recentemente sottolineata dal Procuratore Nazionale Antimafia, Dr. Pietro Grasso, che ha evidenziato, in una relazione inviata alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia, come: "la necessità di assicurare un sempre più proficuo e veloce scambio delle informazioni di carattere economico e finanziario e l'esigenza di evitare inutili parcellizzazioni nella raccolta dei dati utili alle investigazioni hanno spinto l'Ufficio verso la costituzione di un progetto di informatizzazione delle indagini patrimoniali, bancarie, fiscali e societarie che sia in grado di orientare e agevolare l'attività delle singole Procure, in ciò avvalendosi dell'esperienza maturata dai Reparti specializzati delle forze di polizia (si pensi al progetto "Molecola" studiato dalla SCICO della Guardia di Finanza in cooperazione con la Direzione nazionale antimafia)".

Note.

(1) Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza.

(2) Tra tutti, la legge 7 gennaio 1929, n. 4, i decreti presidenziali in materia di accertamento delle imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto conseguenti alla riforma tributaria, il testo unico delle disposizioni in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148), la legge 5 luglio 1991, n. 197 e, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, l'art. 280 (ex art. 209A) del trattato CE, le leggi comunitarie per gli anni 1994 e 1999.

(3) Cfr. l'art.1 del D.Lgs 19 marzo 2001, n. 68.

(4) In particolare quelle di stampo mafioso appaiono ambire a ben più pervasive e pericolose forme di “esercizio del potere”.

(5) Un attività economica può essere definita un “impresa criminale” nel momento in cui offre riscontro ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

la prima - la più semplice - è quella che rinvia all’istituto della interposizione soggettiva e dell’imprenditore occulto. La fattispecie si caratterizza per la soggettività criminale del reale titolare dell’attività imprenditoriale, a prescindere dall’oggetto di tale attività. In tale caso è dunque il criminale imprenditore che fa criminale l’impresa, anche quando essa svolge attività perfettamente lecita;

la seconda tipologia - quella statisticamente più frequente - ruota intorno alla provenienza illecita del capitale da cui si origina l’attività imprenditoriale, vertendosi precisamente nell’ipotesi di impresa finanziata “in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti”. Si tratta di quelle imprese la cui finalità consiste nell’investimento del denaro sporco;

l’ultima possibile tipologia - quella marcatamente criminale - ha come riferimento il metodo di manifestazione dell’impresa sul mercato. Ossia quando l’impresa è esercitata facendo ricorso ad “atti di concorrenza con violenza o minaccia”.

(6) Il cui compito prioritario è quello di intervenire nel segmento del mercato dei capitali, anche con riferimento alla corretta utilizzazione degli strumenti di pagamento.

(7) Cfr. nota 1.

(8) Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti previsti dall’art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall’art. 291-quater del Testo Unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.